

(N. 1170)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BASTIANETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1950

Istituzione di un ruolo di un personale di gruppo C per le officine-scuola delle case e dei centri di rieducazione per minorenni.

ONOREVOLI SENATORE. — La necessità di istituire un ruolo di personale di gruppo C per l'insegnamento tecnico-industriale nelle officine-scuola delle case e dei centri di rieducazione per minorenni è sorta in sede di attuazione della riforma penale ed in seguito alla nuova organizzazione penitenziaria, che comporta la specializzazione degli Istituti minorili e del personale di ogni categoria investito della funzione educativa.

Tali officine sono da paragonarsi a quelle delle pubbliche scuole professionali di avviamento al lavoro se si consideri, fra l'altro, che l'insegnamento pratico didattico del lavoro negli Istituti minorili ha assoluta preponderanza in quanto con esso si realizza la rieducazione morale del corrigendo.

L'organizzazione del lavoro a scopo educativo per i minorenni trova la sua piena attuazione nel tipo di « laboratorio scuola » di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale e dell'articolo 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 269.

L'organo essenziale di tali officine-scuole è l'insegnante industriale (capo officina o mae-

stro d'arte) il quale oltre ad essere un insegnante pratico della materia è un educatore.

Senonchè il personale addetto a tale insegnamento nell'ordinaria scuola si trova nel ruolo degli insegnanti e lo si assume con le stesse norme per la nomina dei professori e fa parte con voto deliberativo del collegio degli insegnanti (articolo 59, 47, del regio decreto n. 269 su citato); mentre nelle case e nei centri di rieducazione per minorenni, dove ha mansioni e responsabilità più notevoli, l'insegnante, cioè il maestro d'arte non ha la posizione giuridica degli impiegati statali.

Nel regolamento speciale 15 luglio 1909 del Ministero degli interni (dal quale prima dipendevano gli Istituti minorili) i maestri d'arte erano inclusi nella tabella A dei funzionari dell'amministrazione carceraria ed equiparati quindi ad altri insegnanti della stesa amministrazione.

Invece con lo stato giuridico ed economico concesso al personale salariato delle varie amministrazioni i detti maestri d'arte furono inquadrati nella categoria degli specializzati (maestri d'arte) pur mantenendo le loro qualifiche funzioni di maestri d'arte.

L'incongruenza di tale decreto legislativo

risulta evidente quando si tenga presente che il capo d'arte coordina in officina il lavoro degli altri operai a lui sottoposti al solo fine della produzione, egli quindi non insegna nulla e non educa nessuno, mentre il maestro d'arte è un insegnante e un educatore.

Però tale decreto è stato modificato dal vigente regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, il quale ha riportato il maestro d'arte fra gli organi di rieducazione (articolo 17 ed ha distinto tale personale dai salariati, distinguendo le mansioni dei maestri d'arte nell'articolo 28 da quelle dei salariati nell'articolo 31.

Le mansioni dei maestri d'arte vennero ancora meglio specificate con la circolare del Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale istituti di prevenzione e pena) del 26 ottobre 1939, n. 1190, che dettò un assai vasto programma di insegnamento su cui basa la

vita delle case e dei centri di rieducazione. Ai salariati invece sono affidati i servizi di fatica interni, la pulizia dei locali, il trasporto degli oggetti e dei manufatti, la tenuta del magazzino vestiario, il servizio di portineria, della cucina, dell'infermeria ecc.

Ora se le suddette distinzioni teoriche sono dal punto di vista morale esatte, non sono ancora soddisfacenti, in quanto i maestri d'arte e gli assistenti tecnici che svolgono le medesime mansioni sono tuttora trattati come salariati.

Se essi fanno parte per legge del personale degli organi della rieducazione e sono degli insegnanti e degli educatori, mentre i salariati formano una categoria inferiore, è doveroso e giusto che sia loro fatto un trattamento diverso, che essi, già inquadrati nel personale dello Stato, categoria funzionari, *siano assegnati al gruppo C.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito un ruolo di personale tecnico di gruppo *C* per l'insegnamento tecnico industriale nelle officine—scuole delle case e dei centri di rieducazione per minorenni.

Art. 2.

Nel ruolo di cui all'articolo precedente, è inquadrato il personale sottoindicato delle case e dei centri di rieducazione per minorenni:

a) al grado 9° il personale tecnico permanente specializzato di prima categoria, assistenti tecnici e maestri d'arte, che abbiano un'anzianità di servizio complessiva di almeno dieci anni.

b) al grado 10° il personale stesso che abbia un'anzianità inferiore ai dieci e non meno di cinque.

c) al grado 11° il personale stesso che abbia un'anzianità inferiore ai cinque anni.

L'anzianità s'intende raggiunta anche nel caso che il servizio sia stato prestato in categoria inferiore anteriormente alla nomina di

operaio specializzato di prima categoria, purchè trattisi di servizio prestato presso le case e centri di rieducazione per minorenni.

Il personale tecnico qualificato di seconda categoria, sotto maestri d'arte, è inquadrato al grado 12° e al grado 13° a seconda che l'anzianità di servizio permanente non sia o sia inferiore a tre anni, purchè il personale stesso si sia distinto per capacità tecnica ed abbia conseguito la qualifica di «ottimo».

Art. 3.

Il personale di cui all'articolo 2, che nell'anno 1950 e successivamente fino all'entrata in vigore della presente legge ha raggiunto i limiti di età per il collocamento in pensione, è richiamato o trattenuto in servizio ed inquadrato nel gruppo *C* a termini dell'articolo stesso.

Art. 4.

Salvo quanto disposto nel precedente articolo 2, saranno emanate con successivi provvedimenti le disposizioni necessarie per l'ammissione nel ruolo di cui all'articolo 1 per integrare la presente legge.